

LE IMMAGINI SONO TRATTE DAL WEB



RICALIBRARE" È UN'AZIONE IN SINTONIA CON "CONDIVIDERE»?

"LE NOVITÀ SUI PEI ADATTATI E LA
VALUTAZIONE",

Evelina Chiocca



O.M. 16 maggio 2020, n. 11

La presente ordinanza definisce

- a) specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e del secondo ciclo di istruzione **per l'anno scolastico 2019/2020**
- b) e sulle strategie e modalità **dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti.**

Articolo 1



E. Chiocca_Valutazione_2020



ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe, **ove necessario**,

- **aggiornano le progettazioni** definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza
- **individuano, per ciascuna disciplina**, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il **piano di integrazione degli apprendimenti** di cui all'articolo 6.

Articolo 2.

E. Chiocca_Valutazione_2020



ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE

Il collegio dei docenti (richiamo Regolamento Autonomia)

- integra, **ove necessario**,
 - i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel PTOF
- e ne dà comunicazione alle famiglie **attraverso la pubblicazione sul sito**, che vale come ***integrazione pro tempore*** al piano triennale dell'offerta formativa.



PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: ARTICOLO 3



ARTICOLO 3

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 627/17.



Gli alunni sono ammessi alla classe successiva **anche in presenza di voti inferiori a sei decimi** in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.



ARTICOLO 3

I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni **sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta**, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: ARTICOLO 3



Gli insegnanti predispongono il **piano di apprendimento individualizzato** per gli alunni ammessi alla classe successiva (ma che non hanno raggiunto i 6 decimi in tutte le discipline).

E PER GLI ALUNNI CHE NON SI SONO CONNESSI

- Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti **e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico**, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.
- **RIGUARDA UNICAMENTE GLI ALUNNI DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**



E PER GLI ALUNNI PRIVI DI CONNESSIONE?

- Nei casi in cui gli alunni non si sono potuti collegare per questioni di connettività ovvero per mancata disponibilità di apparecchiature, il consiglio di classe ammette l'alunno alla classe successiva.
- **RIGUARDA UNICAMENTE GLI ALUNNI DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**



SCUOLA PRIMARIA

(ART. 3 DEL D.LGS. 62/17)



- Gli alunni della scuola primaria **sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**



VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO



- Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, Decreto rilancio (Ulteriori misure in tema di disabilità ed emergenza sanitaria) ha introdotto (e/o confermato) nuove misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica.
- **Validità dell'a.s. 2019-2020**

ATTIVITA' DI FORMAZIONE A DISTANZA E CONSERVAZIONE DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO O FORMATIVO

L'articolo 91 del D.L. n. 34/2020 prevede che per gli studenti ai quali non è consentita, in ragione dell'emergenza epidemiologica, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attività siano svolte con **modalità a distanza**, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, **avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.**

Laddove non si dovesse raggiungere il numero minimo di ore previsto per il relativo percorso formativo, **l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserverà comunque validità.**



SECONDO GRADO DI ISTRUZIONE



E. Chiocca_Valutazione_2020



SECONDO CICLO

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline.

ARTICOLO 4



ARTICOLO 4

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di **valutazione in decimi**.



ARTICOLO 4

Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento (122/09)



Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il **piano di apprendimento individualizzato**

E PER GLI ALUNNI CHE NON SI SONO CONNESSI

- Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe **non siano in possesso** di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, **per cause non imputabili** alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e **già opportunamente verbalizzate** per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, ***può non ammetterlo alla classe successiva.***

- **RIGUARDA UNICAMENTE GLI ALUNNI DELLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**



E PER GLI ALUNNI PRIVI DI CONNESSIONE?

- Nei casi in cui gli alunni non si sono potuti collegare per questioni di connettività ovvero per mancata disponibilità di apparecchiature, il consiglio di classe ammette l'alunno alla classe successiva.
- **RIGUARDA UNICAMENTE GLI ALUNNI DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**



ALUNNI CON DISABILITÀ (ART. 5 DELL'OM 11/2020)


- Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione **sulla base del piano educativo individualizzato**,
- come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Il **piano di apprendimento individualizzato** di cui all'articolo 6, **ove necessario, integra** il predetto piano educativo individualizzato.



ALUNNI CON DIAGNOSI DI DSA

ART. 5 DELL'OM 11/2020



Per gli alunni con per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 Ottobre 2010, n. 170,

la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (ART. 5 DELL'OM 11/2020)

- Per gli alunni **con bisogni educativi speciali non certificati**, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.

- Il **piano di apprendimento individualizzato** di cui all'articolo 6, **ove necessario, integra** il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e



PROVVEDIMENTO VALIDO PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

9. *(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



Articolo 9



Articolo 10

Gli scrutini finali concernenti le classi terza della scuola secondaria di primo grado e le classi terminali dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado sono disciplinati da una o più ordinanze del Ministro concernenti gli esami di Stato relativi al primo e al secondo ciclo di istruzione, fermo restando le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ove compatibili.





E. Chiocca_Valutazione_2020

Articolo 6

Piano di integrazione degli apprendimenti

e

Piano di apprendimento individualizzato



Articolo 6

Piano di apprendimento individualizzato

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza *di valutazioni inferiori a sei decimi*, gli insegnanti della classe predispongono un **piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, *per ciascuna disciplina*:

- gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva,
- e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il **piano di apprendimento individualizzato** è allegato al *documento di valutazione finale*.



NOTA BENE

Questo articolo non si applica agli alunni che saranno ammessi alla classe prima della scuola secondaria di primo grado e neppure agli alunni che accederanno alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado



Articolo 6

Piano di apprendimento individualizzato



Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti e quelle relative al piano di apprendimento individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

- Queste attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.
- Questo tipo di attività sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

Articolo 6


(Piano di integrazione degli apprendimenti)

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe

- individuano, altresì, le **attività didattiche eventualmente non svolte** rispetto alle progettazioni **di inizio anno** e i correlati obiettivi di apprendimento
- e li inseriscono in *una nuova progettazione finalizzata* alla definizione di **un piano di**

integrazione degli apprendimenti

E. Chiocca_Valutazione_2020



Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, **il piano di integrazione degli apprendimenti** è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.





GRAZIE



scuolaCiis@gmail.com



<http://www.sostegno.org/>



E. Chiocca_Valutazione_2020